

Civile Ord. Sez. 5 Num. 24519 Anno 2026
Presidente: NAPOLITANO LUCIO
Relatore: SALI MARIA CLARA
Data pubblicazione: 07/08/2026

RISCOSSIONE:
opposizione a
cartelle di
pagamento.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23254/2023 R.G. proposto da:

LA PANORAMICA S.R.L., in persona del legale rapp.te *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Di Gravio del foro di Roma,
giusta procura speciale in atti

– *ricorrente* –

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore
generale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale
dello Stato

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 2369/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di
secondo grado del Lazio, sezione n. 5, depositata in segreteria il giorno
20/04/2023, non notificata;

udita la relazione svolta dal consigliere Maria Clara Sali all'adunanza
camerale del 2.7.2026;

FATTI DI CAUSA

1. La società LA PANORAMICA s.r.l. impugna con ricorso per cassazione,
affidato a sette motivi, la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte
di giustizia di secondo grado del Lazio (CGT-2) ha respinto l'appello
proposto dalla società avverso la sentenza della C.T.P. di Roma n.

16695/7/2017, che aveva rigettato il ricorso avente ad oggetto l'impugnazione delle seguenti cartelle di pagamento: 09720130123336215; 09720140092178261; 09720140236026924; 09720140302336530 e 09720150024247509, per un importo complessivo di euro 343.741,76, notificatele in qualità di responsabile in solido con la società GEIM srl, per effetto dell'atto di scissione del 10.08.2011.

2. L'Agenzia delle Entrate Riscossione resiste con controricorso.
3. È stata indi fissata l'adunanza camerale del 2.7.2026.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va dato atto della parziale cessazione della materia del contendere, in quanto, come evidenziato dalla parte controricorrente, le partite di ruolo relative alla cartella esattoriale n. 09720140236026924502 (Tasse automobilistiche anno 2008) sono state interessate dall'annullamento parziale (di interessi e sanzioni) di cui all'art. 1, commi da 222 a 230, della legge n. 197/2022, previsto per i debiti di importo residuo, all'1.01.2023, fino a € 1.000 relativi a carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2015.
2. Tanto premesso, con il primo motivo, rubricato «*Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 cpc, 118, comma 1, disp. att. cpc, 36 del D.lgs. n.546/92, in relazione all'art.360, primo comma, n. 3 e 4, cpc*», la società ricorrente lamenta motivazione inesistente, contraddittoria o meramente apparente, assumendo che i giudici di appello si sarebbero limitati a richiamare *per relationem* la decisione di primo grado, senza palesare l'iter logico giuridico seguito.
 - 2.1. Il motivo è infondato. Come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, la CGT-2 ha esaurientemente esposto i fatti rilevanti della causa nonché fornito in modo esaustivo, in relazione a ciascuna delle censure articolate dalla contribuente, le ragioni per le quali ha ritenuto di condividere la decisione di rigetto già assunta dalla

C.T.P. in primo grado. Il percorso argomentativo svolto dal giudice di appello consente di appurare che alla condivisione della pronuncia impugnata egli sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass. n. 22022/2017, Cass. n. 14877/2020, Cass. n. 6626/2022, Cass. n. 2763/2023, Cass. n. 15978/2024).

3. Con il secondo motivo, rubricato «*nullità della sentenza per violazione dell'art. 11 del D.lgs. n. 546/92, in relazione all'art.360, primo comma, n. 3 e 4, cpc.*», deduce che i giudici di secondo grado avrebbero omesso di rilevare la violazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, dell'art. 11 del D.lgs. n. 546/92. L'Agenzia delle Entrate Riscossione si era costituita in giudizio rilasciando procura ad un avvocato esterno, in violazione all'art. 11 del D.lgs. n. 546/92. Tale circostanza avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio dai giudici, con la conseguenza che gli atti difensivi tributari redatti da legali esterni alla struttura del nuovo agente della riscossione avrebbero dovuto essere dichiarati inammissibili.

3.1. Il motivo è infondato, alla luce delle disposizioni introdotte dal d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla l. 225/2016, cui ha fatto seguito la stipula del Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 36437 del 5 luglio 2017, poi modificato nel 2020, nonché alla luce della sentenza n. 30008 del 2019 delle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui il *quid novi* della riforma del 2016 dei soggetti incaricati della riscossione sta nella notevole ed innovativa peculiarità della devoluzione ad una convenzione dell'ambito di concreta operatività del patrocinio c.d. autorizzato, che solo entro quei limiti rimane pur sempre organico ed esclusivo; è una forma nuova o speciale di tale patrocinio, verosimilmente imposta dall'assoluta peculiarità del contenzioso da fronteggiare, che evidentemente comporta: da un lato, che, finché la

convenzione non vi sia stata, la piena equivalenza tra le due facoltà ha reso in concreto esercitabile solo la seconda (l'avvalimento di avvocati del libero foro, sia pure previa l'adozione in concreto avutasi - degli atti di carattere generale di cui all'art. 1, comma 5 Legge istitutiva) e pertanto senza formalità di alcun genere; al contempo, e dall'altro lato, che, una volta adottata quella convenzione, si è avuta un'autolimitazione preventiva e per schemi astratti, ovvero generalizzata, della facoltà di avvalimento di avvocati del libero foro.

4. Con il terzo motivo, rubricato «*Violazione della Legge 241/90, della Legge 212/2000, dell'art.2697 c.c. e dell'art. 7, comma 5 bis, del D.lgs. 546/1992, in relazione all'art.360 primo comma, n. 3, cpc*», sostiene che i giudici del merito avevano omesso di dichiarare la nullità delle cartelle di pagamento per carenza assoluta di motivazione, essendo le stesse riferite alla Geim srl e notificate ad altre 3 società, con la semplice applicazione di un'etichetta autoadesiva che qualificava la ricorrente come responsabile in solido. I giudici non avrebbero esaminato tale fatto «*nel corso del giudizio*», nonostante eccepito in modo specifico e dettagliato dalla ricorrente, né tale fatto era stato contestato dall'ADER nel corso del giudizio, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n.546/92 e dell'art. 115 cpc.

4.1. Il motivo è inammissibile.

4.2. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, ai fini dell'operatività del principio di non contestazione, spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte, poiché tale apprezzamento esige l'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti; ne deriva che detto accertamento è sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto, o apparenza, di motivazione o per manifesta illogicità della stessa (tra

le più recenti, Cass. 4379/2026). Inoltre, il principio di “non contestazione” si applica solo alle circostanze di fatto e non anche alle argomentazioni difensive.

5. Con il quarto motivo, rubricato «*Violazione e falsa applicazione degli artt. 2953, 2946 e 2945 c.c. e 5 D.L. 953/82, come modificato dall’art. 3 D.L. 2/86 convertito dalla L. 60/86, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cpc.*», la ricorrente lamenta che i giudici di secondo grado abbiano erroneamente respinto l’eccezione di prescrizione e decadenza. I crediti indicati nelle cartelle di pagamento si dovevano infatti intendere prescritti. Il pagamento, anche parziale o qualsiasi atto (istanza di definizione agevolata) non interrompe i termini prescrizionali; la presentazione del “rateizzo” parziale presso l’Agenzia della Riscossione non rappresenta né riconoscimento del debito esattoriale, né atto interruttivo della prescrizione, come statuito dal Tribunale di Siracusa, sez. lav., con la sentenza 19/05/2022, n. 557. I Supremi giudici della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23397 depositata in data 17.11.2016, avevano definitivamente stabilito che le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, Regioni, etc.) si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni.

5.1. La doglianza è inammissibile. Si richiama, in proposito, il consolidato insegnamento di questo Supremo Collegio secondo il quale, ove di una determinata questione giuridica implicante accertamenti di fatto non vi sia cenno alcuno nella sentenza impugnata - come nel caso in esame -, il ricorrente per cassazione, al fine di non incorrere in una declaratoria di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione nei pregressi gradi di giudizio, ma anche di indicare, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, in quale atto processuale l’abbia sollevata, in modo da consentire alla Corte di

controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione prima di esaminare la doglianza nel merito (cfr. Cass. n. 864/2023, Cass. n. 21617/2022, Cass. n. 26147/2021, Cass. n. 25056/2020).

6. Con il quinto motivo, rubricato «*Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 codice civile per mancata indicazione del calcolo e della norma di legge in base alla quale sono stati determinati gli interessi, gli interessi di mora e le sanzioni, nonché i compensi di riscossione, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.*», la società ricorrente afferma che nel corso del giudizio aveva eccepito la mancata indicazione della metodica di calcolo degli interessi anche di mora e delle sanzioni e la norma di legge in base alla quale erano stati determinati e calcolati, ma i giudici non avevano esaminato tale eccezione.

6.1. La censura è infondata. I giudici di secondo grado, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, hanno esaminato il motivo di gravame, richiamando sul punto la sentenza di primo grado che aveva motivatamente rigettato la doglianza, conformemente all'orientamento di legittimità secondo cui, poiché il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 20, per gli interessi fino alla iscrizione a ruolo ad opera dell'ente impositore; D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 30, per gli interessi moratori per il ritardato pagamento), risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, è sufficiente il riferimento contenuto in cartella alle dichiarazioni da cui scaturisce il debito di imposta; parimenti, anche in relazione al computo delle sanzioni, adeguato è il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri e/o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere i criteri legali di calcolo (in termini: Cass., Sez. 5, 8 marzo 2019, n. 6812; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 6-5, 14 aprile 2021, n. 9764;

Cass., Sez. 5, 11 giugno 2021, nn. 16517 e 16518, Cass. sez. 5, 38.11.2021, n. 32488), per cui, il riferimento all'iscrizione a ruolo, all'atto presupposto, al tipo di imposta, alla decorrenza ed all'entità degli accessori consente al contribuente di verificare la regolarità del calcolo da parte dell'amministrazione finanziaria.

7. Con il sesto mezzo di impugnazione, la società denuncia la «*nullità della sentenza per violazione degli art.115, 116 e 167 cpc, in relazione all'art.360, primo comma, n. 3 e 4, cpc*», assumendo che i Giudici della CGT-2, non avevano esaminato la documentazione presentata dal contribuente *"nel corso del giudizio"*. Essi non avevano dunque posto a fondamento della decisione le prove da essa proposte, che non erano state contestate specificatamente dall'Ufficio. La sentenza sarebbe pertanto da considerarsi nulla per violazione dell'art. 115 del cpc. L'Agenzia delle Entrate Riscossione, in violazione di legge, nel corso del giudizio non aveva infatti contestato specificatamente *"i motivi di fatto e di diritto"* dedotti dalla contribuente nel corso del giudizio e non aveva indicato le prove di cui intendeva avvalersi. L'inerte atteggiamento nella fase difensiva assunta dall'Ufficio in seno alle sue controdeduzioni avrebbe dovuto essere considerata ulteriore conferma della legittimità, oltre che della palese fondatezza, delle ragioni addotte.

7.1. La censura è inammissibile, sia in quanto priva di specificità, sia in quanto, in tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la violazione dell'art. 115 c.p.c. solo qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall'errore nella valutazione dei mezzi di prova - non censurabile in sede di legittimità - che attiene alla

selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza (tra le più recenti, Cass. n. 12971/2022).

8. Con il settimo ed ultimo mezzo, rubricato «*Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del D.lgs. n. 546/92 e dell'art. 354 cpc, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.*» la società ricorrente afferma che l'Agenzia delle Entrate Riscossione, sin dall'atto di costituzione del giudizio di primo grado aveva presentato istanza ai sensi dell'art.14 del D.Lgs.546/92, al fine di integrare il contraddittorio nei confronti degli enti impositori, in quanto litisconsorti necessari e la CGT-2 aveva omesso di provvedervi, con conseguente nullità della sentenza.

8.1. Il motivo è infondato.

8.2. In tema di contenzioso tributario, secondo la legislazione vigente *ratione temporis*, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione, deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire, indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore. La chiamata in causa prevista e disciplinata dal D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39, è preordinata a rendere edotto l'ente impositore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, così da

consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso, per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell'atto al medesimo imputabili. Alla luce di tali considerazioni, il D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39 appare qualificabile come *litis denuntiatio*. Pertanto, l'agente della riscossione non necessita di alcuna autorizzazione (da parte del giudice) per chiamare in causa l'ente impositore creditore (Cass., Sez. 6, 21 giugno 2019, n. 16685; Cass. Sez. 5, 11 febbraio 2020, n. 3238; Cass., Sez. 6, 18 febbraio 2020, n. 3955; Cass., Sez. 5, 17 novembre 2020, n. 26092; Cass., Sez. 6-5, 19 marzo 2021, n. 7937; Cass., Sez. 5, 4 maggio 2021, n. 11607; Cass., Sez. 5, 12 maggio 2021, n. 12512). Senza tralasciare che la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dell'ente impositore deve essere ricondotta all'art. 106 c.p.c., con la conseguenza che la mancata autorizzazione costituisce oggetto di una valutazione discrezionale del giudice di primo grado, incensurabile in sede d'impugnazione (*ex plurimis*: Cass., Sez. Lav., 4 dicembre 2014, n. 25676; Cass., Sez. 1, 28 marzo 2014, n. 7406; Cass., Sez. 2, 19 gennaio 2006, n. 984; Cass., Sez. 1, 5 maggio 2016, n. 9016; Cass., Sez. 1, 22 maggio 2019, n. 13929; Cass., Sez. 1, 2 ottobre 2019, n. 24589; Cass., Sez. 5, 17 novembre 2020, n. 26092; Cass., Sez. 6-5, 19 marzo 2021, n. 7937, Cass. 8.02.2023 n. 3855, Cass. 27737/2024).

9. In conclusione, dato atto della parziale cessazione della materia del contendere nei limiti di cui sopra, il ricorso va per il resto rigettato.

10. Spese secondo soccombenza.

11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara la parziale cessazione della materia del contendere nei termini di cui in motivazione e rigetta nel resto il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 7.800,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2.7.2026.

Il Presidente

(Lucio Napolitano)